

Annullamento di trascrizione al civile

Claudio, avendo relazioni adulterine con Dolores, le uccideva il marito Tranquillo, *intuitu matrimonii*, ed era condannato dalla Corte d'Assise per omicidio preterintenzionale, con sentenza regolare, dato il concorso di varie circostanze attenuanti, ad alcuni anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni verso la vedova Dolores costituitasi parte civile in proprio e nell'interesse dei figli minori.

Nel corso del giudizio di appello di liquidazione di detti danni, nel domicilio di Dolores, seriamente ammalata, il parroco Don Luigi univa in matrimonio religioso secondo le norme concordatarie Claudio e Dolores.

Il matrimonio era trascritto nei registri dello Stato Civile del municipio proprio.

Dopo qualche anno, con un atto notificato regolarmente, Dolores conveniva in giudizio Claudio innanzi ad un Tribunale. Premetteva che il matrimonio era stato combinato celermente per evitare le conseguenze del giudizio di liquidazione dei danni, e approfittando della sua grave malattia; aggiungeva che non era stato consumato e seguito da convivenza e che era stato contratto senza dispensa canonica ed in violazione dell'art. 88 C.C., che proibisce il matrimonio tra persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro non avendo accordo familiare; e chiedeva che il matrimonio fosse dichiarato nullo con vittoria di spesa e sentenza immediatamente eseguibile.

Dolores poi rettificò la domanda nel senso di non insistere sulla richiesta di annullamento del vincolo, in materia riservata ai Tribunali ecclesiastici; e domandava solo l'annullamento *della trascrizione del matrimonio* sui registri dello Stato Civile per ragioni di ordine pubblico.

Quale fu l'esito ottenuto?

DE IMPEDIMENTO « CRIMINIS »

Il C. J. C., can. 1075, dice: « Valide contrahere nequeunt matrimonium:

1° Qui, perdurante eodem legitimo matrimonio, adulterium inter se consummarunt et fidem sibi mutuo dederunt de matrimonio ineundo vel ipsam matrimonium, etiam per civilem tantum actum, attentarunt;

2° Qui, perdurante pariter eodem legitimo matrimonio, adulterium inter se consummarunt eorumque alter coniugicidium paravit;

3° Qui mutua opera physica vel morali, etiam sine adulterio, mortem coniugi intulerunt ».

Nel caso pratico dovremo osservare se cade sotto il n. 2 o n. 3.

E' però comunque un impedimento dirimente. E:

1) se si tratta di un fatto *pubblico*, non ha *mai* luogo la dispensa;

2) ma se il fatto *non è pubblico*, la dispensa può aver luogo *assai raramente* per cause gravissime e colle condizioni imposte a mezzo della S. C. dei Sacramenti o della S. Penitenzieria.

In ogni caso si richiede che la morte avvenga *realmente* e per opera intenzionale (fisica o morale) dell'adultero, non per un'altra causa non voluta da lui. L'impedimento può essere multiplo.

Trattandosi di un fatto gravissimo e che ripugna al senso comune della moralità, ognun vede che la dispensa costituirebbe un premio al delitto (cfr. G. MICELI, *Le dispense matrimoniali*, pag. 50).

« Si agitur de coningicidio publico, sive alterutra sive utraque parte machinante, S. Sedes non dispensat. Benedictus XIV in Const. "Aetas anni", 28 oct. 1757, dicit: "Neque tamen exemplo ullo constat, Pontificem dispensasse in impedimento huiusmodi publico" (cfr. CAPPELLO, *De Matrimonio*, pag. 474).

Non avendo il parroco chiesto dispensa alcuna, si può parlare di validità di matrimonio, essendo *certo il nesso* tra delitto e matrimonio?

Non ci si può appellare ai can. 1043 e 1044:

Can. 1043: « *Urgente mortis periculo*, locorum Ordinarii, ad consulendum conscientiae et, si casus ferat, legitimationi prolis, possunt tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici, sive publicis sive occultis, etiam multiplicibus, exceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus ordine et ex affinitate in linea recta, consummato matrimonio, dispensare proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes, remoto scandalo, et, si dispensatio concedatur super cultus disparitate aut mixta religione, praestitis consuetis cautionibus ».

Can. 1044: « In eisdem rerum adiunctis de quibus in can. 1043 et solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi facultate pollet tum parochus, tum sacerdos qui matrimonio, ad normam can. 1098, n. 2, assistit, tum confessarius, sed hic pro foro interno in actu sacramentalis confessionis tantum ».

Non era infatti il caso, sebbene Dolores sia stata seriamente ammalata.

E' vero che l'« impedimentum criminis », nelle forme in cui non entri come fattore il coniugicidio, può scomparire dal novero degli impedimenti dirimenti del matrimonio.

Si tratta infatti di un impedimento che già è considerato di ordine minore.

Però, *oggi*, ancora tiene colla sua piena efficacia.

Il Codice civile all'art. 88 dice: « Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento ».

Evidentemente l'ufficiale di Stato Civile, quando ha ricevuto l'atto di matrimonio celebrato dal parroco, pensava che fosse stato dispensato tale impedimento, per cui, non trovando elencato nell'art. 12 della legge sul matrimonio, accettò e trascrisse.

CONCLUSIONE

Dolores, invece, vorrebbe che al suo matrimonio fossero tolti gli effetti civili, annullando la trascrizione, e *questo per ragioni di ordine pubblico*.

Consta che il Tribunale di Napoli (sez. I, 1 marzo 1958) (cfr.: « Lo Stato Civile Italiano », Bologna, febbraio 1959, n. 2, pag. 39) dichiarò invalida la trascrizione, agli effetti civili, precisamente perchè contraria all'ordine pubblico, essendo stato celebrato il matrimonio da persone tra cui esisteva « impedimentum criminis ».

Argomento base fu che « ...non a tutte le norme canoniche in materia matrimoniale lo Stato ha attribuito efficacia e che, conseguentemente, esiste un *problema di limiti* che va posto e risolto con la maggior precisione possibile ».

Non è la prima volta che si svisano le competenze del matrimonio cattolico... Sarebbe stato assai più semplice inoltrare le pratiche presso l'Ordinario del luogo, il quale, constatato come *non era* stato dispensato tale impedimento dirimente, avrebbe senz'altro dato luogo a sentenza di nullità; per cui sarebbe automaticamente (sebbene dopo le dovute pratiche) caduta la trascrizione al civile.

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio Matrimoniale nella Curia arcivescovile di Milano

Preparazione al matrimonio e alla famiglia

di ALBERT KRIEKEMANS

Una sana comprensione della psicologia dei sessi - Una seria educazione sessuale - Una giusta nozione e una coerente esperienza dell'amore nel matrimonio - L'armonia coniugale - Il compito del padre e il compito della madre - Le relazioni tra genitori e figli.

Volume in 16° di pagine 200, L. 800

società editrice « Vita e Pensiero » - Milano